

NOTA DI LETTURA

In questa sezione il TU Trasparenza chiede che vengano indicati gli "Enti pubblici vigilati", le Società partecipate" e gli "Enti privati in controllo pubblico".

Nella sezione "**Enti pubblici vigilati**" vengono inseriti i Consorzi ex art. 30 TUEL.

Trattasi dei Consorzi obbligatori per legge costituiti dalle due Autorità di Ambito in materia di rifiuti (ATO Toscana Costa) e servizio idrico (ATO regionale) oltre al Consorzio Società della Salute della Zona Pisana, ai quali il Comune partecipa insieme a numerosi altri comuni.

Per "*enti di diritto privato in controllo pubblico*" la norma si riferisce a società, associazioni e fondazioni che:

- in primo luogo, esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o gestiscano servizi pubblici;
- in secondo luogo, siano sottoposti a controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, da parte di pubbliche amministrazioni;
- oppure, nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Per quanto riguarda le "**società**" vengono inserite tutte le partecipazioni comunali ancorché è agevole rilevare che, data l'entità esigua delle partecipazioni, le stesse non possono essere definite come in "controllo" da parte del Comune di Vicopisano, ma semmai, in alcuni casi di società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, congiuntamente agli altri comuni soci.

Per quanto riguarda le **associazioni e fondazioni** sono stati inserite le associazioni e fondazioni di rilevanza locale e operanti nel territorio alle quali il Comune in vario modo partecipa ed escluse quelle di cui il Comune è socio ma di rilievo nazionale (ANCI, AICCRE, Avviso Pubblico, Città dell'Olio, ANUSCA, DEA Demografici Associati, ANUCREL).

Relativamente alle prime il Comune ha altresì formulato specifico quesito interpretativo all'ANAC relativo a specifica fondazione locale da lascito testamentario. L'Autorità ha rinviato a quanto indicato nella Deliberazione n. 8 del 2015.

Nella deliberazione l'Autorità sottolinea, al fine della inclusione nella sezione delle varie tipologie di ente privato, l'importanza delle attività svolte e la finalizzazione alla realizzazione di un interesse pubblico.

Gli enti in questione, pur di diritto privato, devono svolgere funzioni che rientrano nell'ambito dei compiti tipicamente appartenenti ai pubblici poteri, ossia "*funzioni cui le pubbliche amministrazioni, in loro mancanza, dovrebbero sopperire*" per soddisfare esigenze della collettività. La stessa Autorità riconosce che in realtà "*il fenomeno degli enti di diritto privato in controllo pubblico è particolarmente complesso*", questo perché associazioni e fondazioni locali hanno caratteristiche e strutture eterogenee, non sono riconducibili ad una categoria unitaria e "*non sussiste, per la loro individuazione, una nozione di controllo analoga a quella dettata dall'articolo 2359 del Codice civile per le società*".

Secondo l'ANAC si deve trattare di associazioni e fondazioni, non necessariamente con personalità giuridica, rispetto alle quali sono riconosciuti alle amministrazioni pubbliche poteri che consentano di esercitare, in primo luogo, "*un potere di ingerenza*" con carattere di continuità, ovvero "*un'influenza dominante sulle decisioni*" dell'ente.

"*Fermo restando il potere di ingerenza*", l'Autorità propone una serie esemplificativa di "*indici*" per stabilire se sussista o meno il "*controllo pubblico*", quali:

1. l'istituzione dell'ente in base alla legge o atto dell'amministrazione interessata, oppure la predeterminazione, ad opera della legge, delle finalità istituzionali o di una disciplina speciale;
2. la nomina dei componenti degli organi di indirizzo e/o direttivi e/o di controllo da parte dell'amministrazione;

3. il prevalente o parziale finanziamento dell'attività istituzionale con fondi pubblici o il riconoscimento agli enti del diritto di percepire contributi pubblici;
4. il riconoscimento in capo all'amministrazione di poteri di vigilanza;
5. la limitazione, da parte della legge, dell'apporto di capitale privato o della partecipazione dei privati;
6. per le associazioni, la titolarità pubblica della maggioranza delle quote.

Secondo l'Autorità, perché vi sia il controllo dell'amministrazione occorre, *“anche in presenza dei suddetti indici, procedere ad un'analisi in concreto del rapporto tra amministrazione ed ente”*.

In alcuni casi è possibile che la presenza anche di un solo indice sia già idonea a determinare un controllo vero e proprio, come avviene, ad esempio, nel caso in cui all'amministrazione compete la nomina della maggioranza dei componenti degli organi direttivi e/o di indirizzo.

“Ai fini dell'identificazione degli enti in questione, spetta, innanzitutto, alle amministrazioni specificare, anche sulla base delle indicazioni sopra fornite, quali siano gli enti di diritto privato in loro controllo” (ANAC determinazione n. 8/2015, pag. 26).

Nei paragrafi 3.1.2. – 3.1.4. della determinazione n. 8/2015, l'Autorità precisa che le associazioni e le fondazioni ritenute, sulla scorta del *“potere di ingerenza”* e degli *“indici”* di cui sopra, controllate dall'amministrazione locale, sono tenute ad applicare sia la disciplina per la prevenzione della corruzione, la legge 190/2012, che la normativa sulla trasparenza, il decreto legislativo 33/2013 (se con fatturato sopra €. 500.000 dopo il d.97/2016), svolgendo tutti gli adempimenti, le pubblicazioni e le comunicazioni previste.

Sulla scorta delle suddette indicazioni è stato effettuato un'esame delle associazioni e fondazioni in qualche modo legate al Comune e elencate nella sezione (Fondazione Batini onlus, Educando delle Fanciulle Povere, Il Borgo Murato Aps, Associazione Festa Medievale, Comitato Mercatino del Collezionismo, Comitato Strada dell'Olio dei Monti Pisani), che porta ad escludere la loro stretta configurazione in termini di "Ente privato in controllo del Comune di Vicopisano", che non esprime in nessuna di esse un "potere di ingerenza" con carattere di continuità" ovvero "un'influenza dominante sulle decisioni dell'ente", pur partecipando alle stesse mediante la nomina di propri rappresentanti comunque in posizione non maggioritaria all'interno degli organi decisionali.

Con la precisazione suddetta le predette associazioni continueranno ad essere indicate nella sezione per motivi di trasparenza sulla loro attività, per rendere conto della tipologia di partecipazione alle stesse dell'Ente e per offrire alle stesse la possibilità di pubblicare periodicamente informazioni sulla loro attività attraverso il sito web del Comune.